



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Quarta Sezione Civile

nella persona del Giudice dott. Paola Demaria ha pronunciato ex art. 281  
sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1652/2010 promossa da:

██████████ con l'avv. PALERMITI MARCO ██████████

**ATTORE**

contro

██████████ con l'avv. ██████████

**CONVENUTO**

E nei confronti di

██████████ P.A. con l'avv. ██████████

**TERZA CHIAMATA**

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. Con atto di citazione notificato l'1.2.2010 ██████████, titolare sino al 2006 di ditta individuale denominata "██████████", conveniva ██████████ ragioniere che dal 1992 a tutto il 2005 aveva curato la tenuta dei libri contabili e gli adempimenti fiscali e previdenziali relativi all'impresa individuale dell'attore, per richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'inadempimento contrattuale ascritto al ██████████ dal 2001 al 2006 (relativo agli anni fiscali dal 2001 al 2005) e consistente nell'avere "dolosamente esposto, nelle dichiarazioni fiscali presentate a fini IRAP, IVA e IRPEF, dati non rispondenti al vero, al fine di tenere celata



*l'appropriazione delle somme sopra citate*" [consistenti in complessivi €.50.000 euro versati dal [REDACTED] al [REDACTED] per pagare imposte e contributi e indebitamente trattenuti dal [REDACTED]). In particolare, il [REDACTED] precisava in memoria istruttoria l'entità della somma richiesta in pagamento al [REDACTED] in €.53.227,51 a titolo di risarcimento danni patrimoniali per maggiori imposte, interessi e sanzioni (meglio dettagliate nella perizia stragiudiziale a firma del dr. [REDACTED], poi sostanzialmente confermata dalla CTU del dott. [REDACTED]) e in €.10.000,00 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali (dedotti dal [REDACTED] nei capi da 19 a 27 della propria memoria istruttoria e non ammessi per genericità, individuati nel danno all'immagine, nei maggiori oneri sopportati per reperire fornitori alla sua ditta, poi chiusa nel 2006, e nella compromissione dei rapporti personali con la moglie). Il [REDACTED] assumeva, infine, di avere ricevuto dall'Agenzia delle Entrate il primo avviso bonario (relativo all'anno 2002 per un importo di €.21.771,39) a fine del 2004. Seguiva una vera e propria *escalation* di avvisi bonari e cartelle esattoriali, culminate con l'iscrizione ipotecaria conseguente alla cartella 110 2006 0007461533 del 15.3.06, saldata dal [REDACTED] il 6.2.2007 (e rimborsata dal [REDACTED]). Oltre a detta cartella, il [REDACTED] provvedeva a saldare integralmente (così riconoscendo la propria responsabilità) l'avviso bonario relativo al 2004 (non meglio precisato nell'importo) e parzialmente (per la somma di €.8.000,00) l'avviso bonario dell'11.7.2008. Detti importi in restituzione erano conteggiati a defalco dal [REDACTED] nella richiesta risarcitoria perseguita in sede civile.

Si costituiva [REDACTED] per contestare la natura dolosa degli ammanchi di denaro e delle dichiarazioni fiscali redatte negli anni d'imposta dal 2001 al 2005 e per evidenziare (a riprova della sua buona fede) che nel 2001, a causa dell'insorgenza di una grave malattia, si trovò nell'impossibilità per almeno due anni di seguire con la dovuta attenzione le scadenze fiscali dei clienti, comunicò tale evenienza anche al [REDACTED] e si dichiarò disponibile (come in effetti, almeno in parte, fece) a saldare con denaro proprio (in assegno e in contante) eventuali sanzioni comminate dall'Erario o altri oneri fiscali conseguenti al proprio inadempimento. Declinava qualsivoglia responsabilità per l'avviso bonario di €.35.103 ricevuto dal [REDACTED]



relativamente all'anno d'imposta 2005, vuoi perché questi non ebbe a mettergli a disposizione alcuna somma di denaro per i pagamenti di spettanza di quell'anno fiscale, vuoi perché il [REDACTED] non gli consegnò le fatture passive, necessarie per redigere correttamente (portando in compensazione i debiti IVA 2005 con i crediti degli anni successivi) la dichiarazione IVA 2005 e il relativo modello F24. Offriva di provare (e falliva la relativa prova) le circostanze da ultimo dedotte e capitolate (e ammesse) ai punti 6-7-8-10-11-12 e 13 della propria memoria istruttoria mediante escussione a testi di due sue impiegate amministrative [REDACTED] e [REDACTED] che nulla ricordavano nello specifico). In caso di condanna, formulava in via riconvenzionale eccezione di compensazione dell'eventuale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno con i compensi richiesti per l'attività professionale. Infine, chiamava in causa la propria compagnia di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio della professione di ragioniere commercialista, [REDACTED], ora [REDACTED], per essere garantito e manlevato in caso di accoglimento delle avverse domande e, dunque, di condanna al pagamento di somme di denaro.

Con la propria comparsa di costituzione [REDACTED] eccepiva la prescrizione annuale ex art.2952 c.2 ante novella (a fronte di conoscenza del sinistro risalente al 2004 e di denuncia di sinistro del [REDACTED] per errore nell'invio telematico dell'unico per l'anno 2003 del 5.4.07) e, in ogni caso, denunciava l'inoperatività della polizza n.2133/122/32179611 in vigore dall'1.4.01 al 30.5.06 per due ragioni: la clausola *claims made* prevista al punto 4.6 dell'appendice integrativa del contratto fa coincidere il sinistro risarcibile con la richiesta danno avanzata dal terzo, risalente al 31.3.2007, dopo la cessazione del rapporto assicurativo; la previsione contrattuale esclude dalla nozione di sinistro risarcibile le condotte dolose, quali quelle ascritte dal [REDACTED] al [REDACTED]. In ultimo, l'assicurazione ribadiva, a mezzo del proprio CTP, che la garanzia contrattuale copre solo le sanzioni (non certo l'imposta evasa e i relativi interessi di pertinenza del contribuente), nel caso di specie complessivamente ammontanti a €5.897,43, di cui €5.352,82 relativi a illegittima compensazione di crediti IVA (finalizzata a rinviare il pagamento dell'imposta e, quindi, frutto di errore non involontario) e solo €544,61 relativi



a sanzioni astrattamente rimborsabili dalla compagnia, nel caso di ritenuta operatività della polizza (cfr. specchio allegato alla CTP dott. [REDACTED] che integrato con la documentazione fiscale prodotta da parte attrice consente di imputare a titolo di sanzioni all'anno d'imposta 2003 €.356,59+ 57,60 e all'anno d'imposta 2005 €.130,40).

2. La causa veniva istruita con CTU contabile affidata al dott. Odorisio e con l'escussione di due testi sulle circostanze (afferenti l'asserita mancata consegna da parte del [REDACTED] delle fatture necessarie per la dichiarazione IVA 2005) capitolate dal [REDACTED]

All'esito dell'istruttoria, la domanda attorea è risultata integralmente fondata quanto alla pretesa risarcitoria del danno patrimoniale.

La CTU contabile ha accertato relativamente agli anni d'imposta compresi tra il 2001 e il 2005:

- a) che le dichiarazioni fiscali esaminate (cfr. docc.13 e 14 attore) contengono gli errori e le omissioni denunciati in atto di citazione sulla scorta della perizia stragiudiziale del dr. [REDACTED];
- b) che, a seguito dei predetti errori/omissioni, il [REDACTED] ha ricevuto notificazione di avvisi bonari e cartelle con richiesta di pagamento della somma complessiva di €.78.322,73;
- c) che il [REDACTED] ebbe a versare al [REDACTED] complessivi €.55.581,03 (di cui €.1.200,00 per parcelle relative al 2004, non risultando dotate di valenza probatoria, e, anzi, apparendo costituite ad arte dopo la notifica dell'atto di citazione, le parcelle pro forma prodotte dal [REDACTED]: cfr. CTU pp.14 e 15);
- d) che il [REDACTED] ebbe a restituire al [REDACTED] complessivi €.20.302,15;
- e) che il danno patrimoniale complessivamente patito dal [REDACTED] ammonta a 58.020,58.

Viceversa, i testi escussi non hanno consentito di provare la tesi difensiva del [REDACTED], vale a dire che siffatto danno sia, in tutto o in parte, riconducibile all'inottemperanza del [REDACTED] all'obbligo di consegna delle fatture relative all'anno d'imposta 2005 e di messa a disposizione della provvista di denaro



per il pagamento delle imposte.

Conclusivamente, risulta provato che [REDACTED], in conseguenza dell'inadempimento professionale del [REDACTED], abbia subito, relativamente agli anni d'imposta compresi tra il 2001 e il 2005 un danno patrimoniale ammontante a complessivi €.58.020,58 da maggiorarsi con interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda giudiziale (1.2.2010) al soddisfo.

Sono risultate, invece, prive di prova le circostanze concrete (difficoltà di reperimento di fornitori, necessità di chiusura della ditta individuale, peggioramento dei rapporti coniugali), astrattamente produttive dell'allegato danno non patrimoniale relativo alla sfera relazionale-affettiva del [REDACTED]

3. Merita rilezione la domanda di manleva formulata dal [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] per essere il diritto del [REDACTED] al rimborso assicurativo estinto per prescrizione. Non vi è, infatti, prova in atti dell'invio da parte del [REDACTED] o del [REDACTED] di missive idonee a interrompere, in relazione ai singoli sinistri, la prescrizione annuale, al di fuori della (tardiva) denuncia del sinistro telematico relativo alla trasmissione della dichiarazione 2003 inoltrata dal [REDACTED] il 5.4.07 e della (altrettanto tardiva) notificazione in data 24.9.10 dell'atto di citazione.

#### P.Q.M.

Il G.U. del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e domanda disattesa o assorbita:

dichiara tenuto e condanna [REDACTED] a pagare a [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per inadempimenti professionali concernenti dichiarazioni fiscali per gli anni d'imposta dal 2001 al 2005, la somma complessiva di €.58.020,58 da maggiorarsi con interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda giudiziale (1.2.2010) al soddisfo;

respinge la domanda di manleva formulata da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED];

dichiara tenuto e condanna [REDACTED] a rimborsare a parte attrice e alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano, quanto a [REDACTED], in €.[REDACTED] per esposti non imponibili e €.[REDACTED] per compenso, oltre c.p.a. e



i.v.a. per legge; quanto a [REDACTED] in € [REDACTED] per compenso, oltre c.p.a. e i.v.a. per legge;

pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta, [REDACTED]

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale.

Torino, 7 marzo 2014

Il Giudice  
dott.ssa Paola Demaria

